COMUNE CASINA

Provincia di Reggio nell'Emilia

COMUNE DI CASINA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 72 DEL 09/11/2026

OGGETTO: **OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI INVERNALI O MEZZI ANTIPATTINAMENTO A BORDO SUGLI AUTOVEICOLI IN TRANSITABILITÀ LUNGO LE STRADE COMUNALI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2026/2027**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE

- il Comune di casina è un comune montano il cui territorio si estende per circa 63,80 Kmq, collegato da una rete di strade comunali e di uso pubblico di circa 160,00 Km;
- nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile il territorio comunale potrebbe essere interessato da avverse condizioni meteo con precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio con conseguenti disagi alla circolazione stradale;
- la rete viaria comunale presenta tutte le caratteristiche e le problematiche delle strade di montagna con tratti ad elevata pendenza e punti soggetti ad improvvise gelate;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, la tutela dell'incolumità pubblica e la fluidità del traffico in caso di eventi meteorologici avversi caratterizzati da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio sulla sede stradale;

VISTO

- il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" aggiornato dal D.P.R. 16.09.96 n. 610;
- l'art. 6, comma 4, lettera e) e l'art. 7, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che consentono agli enti proprietari o gestori delle strade di prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antipattinamento o di pneumatici invernali per la circolazione durante periodi con rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio;

VISTA la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 1580 del 16 gennaio 2013, avente ad oggetto «Dispositivi di equipaggiamento invernale e circolazione stradale in periodo invernale in caso di neve o di ghiaccio»;

VISTO

- la L. 241/1990;
- l'art 31 e 34 e l'art. 72 dello Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

per motivi di carattere tecnico e Sicurezza Stradale;

O R D I N A

OBBLIGO DI EQUIPAGGIAMENTO INVERNALE
A decorrere dal 15 novembre 2026 e fino al 15 aprile 2027, tutti i veicoli a motore, ad esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, che transitano lungo tutte le strade comunali di pertinenza di questo Ente devono:

- essere muniti di pneumatici invernali conformi alle normative vigenti
 ovvero
- avere a bordo dispositivi antipattinamento idonei (catene da neve o equivalenti) omologati secondo la normativa vigente e compatibili con i pneumatici installati sul veicolo.

VEICOLI A DUE RUOTE
I ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare soltanto in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in corso.

A V V E R T E

SANZIONI: L'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada (art. 6, comma 14 o art. 7, comma 13 a seconda della tipologia di strada), fatta salva l'applicazione dell'art. 192 per l'intimazione a non proseguire il viaggio senza i mezzi idonei.

PUBBLICITÀ: La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio online dell'Ente e mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale;

Che la presente ordinanza è trasmessa:
- al Comando di Polizia Municipale dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano;
- alla Prefettura di Reggio Emilia;
- alla Questura di Reggio Emilia
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;
- al Comando Stazione Carabinieri di Casina;
- alla Croce Rossa Italiana sede di Casina;
- al Corpo Forestale dello Stato sede di San Polo d'Enza;
- al Comando Polizia Stradale di C. Monti;
- azienda A.U.S.L.- emergenza sanitaria e pronto soccorso di Castelnovo ne' Monti;
- alla ditta SETA.

Il Responsabile
Settore 6 - Lavori Pubblici
Simone Montruccoli